



# COMUNE DI SAN VENANZO

## PROVINCIA DI TERNI

Prot. 7012

San Venanzo (Tr), li 23.10.2018

ORDINANZA N. 42/18

**Oggetto: Intervento di bonifica per coperture in cemento amianto.**

### IL SINDACO

- Preso atto della presenza di capannoni con copertura in amianto in San Venanzo, *omissis*, in immobili censiti al catasto di questo Comune al *omissis*;
- Rilevato che i predetti capannoni sono di proprietà *omissis*;
- Vista la nota della USL Umbria 1 prot. 141077-18 del 3.10.2018, con la quale la predetta UsI Umbria 1 richiedeva al Comune di San Venanzo l'emissione di un provvedimento nei confronti *omissis*, proprietaria del capannone cunicolo in disuso, di n. 2 (due) annessi agricoli, di una rimessa attrezzi e di una cisterna dell'acqua, siti in San Venanzo, *omissis*, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, volto ad ordinare al medesimo «*l'effettuazione di un intervento di: - BONIFICA della copertura della stalla di cunicoli in disuso, costituita da materiale contenente amianto (eternit) sita in San Venanzo omissis, entro 3 (tre) anni ossia entro il 31.12.2020; - RIMOZIONE delle coperture dei n. 2 (due) annessi agricoli, della rimessa attrezzi e della cisterna d'accumulo dell'acqua entro il 31.12.2018*»;
- Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo il giudizio espresso dall'UsI Umbria 1;
- Vista la legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
- Vista il D.M. 6.9.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, co. 3 e dell'art. 12, co. 2 della legge 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;
- Atteso che si deve procedere alla rimozione e bonifica di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica;

- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,

### **ORDINA**

**omissis, n.q. di proprietari del capannone cunicolo in disuso, di n. 2 (due) annessi agricoli, di una rimessa attrezzi e di una cisterna dell'acqua, siti in San Venanzo, omissis, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, di effettuare i seguenti interventi:**

- **BONIFICA della copertura della stalla di cunicoli in disuso, costituita da materiale contenente amianto (eternit), sita in San Venanzo, omissis, entro e non oltre il 31.12.2020;**
- **RIMOZIONE delle coperture dei n. 2 (due) annessi agricoli, della rimessa attrezzi e della cisterna d'accumulo dell'acqua entro e non oltre il 31.12.2018.**

Si ricorda che qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere affidato a ditta specializzata, iscritta all’Albo dei bonificatori ambientali (categoria 10) in conformità a quanto previsto dal titolo IX, capo III, D. Lgs. 81/2008, ed eseguito previo acquisizione di idoneo titolo edilizio abitativo.

### **AVVISA**

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- l’esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall’Amministrazione Comunale, compreso anche l’eventuale danno ambientale.

### **AVVISA INOLTRE**

- che ai sensi dell’art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
- che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
- che ai sensi dell’art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:

- a) l'Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
- b) il responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro, Responsabile dell'Area Tecnica;
- c) Presso l'Ufficio dell'Area Tecnica, LL.PP.E Urbanistica, nonché presso l'Ufficio di Polizia Municipale, può essere presa visione degli atti.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;

- venga notificata a:

- *omissis*;
- *omissis*.

- venga trasmessa a:

- a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;
- b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;
- c) Arpa Umbria;
- d) Ufficio di Polizia Locale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco  
(*Marsilio Marinelli*)

***Documento firmato digitalmente***